

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI  
INCARICHI PROFESSIONALI AD ELEVATO TASSO  
DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE  
(non ricompresi nell’ambito di applicazione del Codice  
degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016)**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19/4/2018

Approvato dall’Assemblea dei Soci del 6/9/2018

Revisionato con delibera n. 200/22 del Consiglio di Amministrazione del 7/11/2022

Revisione approvata dall’Assemblea dei Soci dell’8/02/2023

## **PREMESSA**

In attuazione delle funzioni di direzione e coordinamento nei confronti delle società partecipate controllate, l'Ente Socio Comune di Bari ha fornito specifici indirizzi preordinati a sollecitare la definizione in via preventiva e la regolamentazione, da parte delle stesse società, di procedure comparative per il conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione sottratti dall'applicazione del Codice degli appalti, anche al fine di ottemperare ai principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa nei processi negoziali.

Alcuni di questi rapporti negoziali sono stati attratti alla disciplina dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, che, in esecuzione di specifiche direttive comunitarie, nel delineare l'ambito oggettivo di applicazione, contiene una definizione di "appalto di servizi" (art. 3, lett. ss) molto più ampia di quella del codice civile, attraendo anche negozi qualificabili come contratti d'opera o di opera intellettuale.

L'appalto di servizi si distingue dal contratto d'opera in quanto ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.

Ne discende che laddove oggetto dell'incarico da conferire siano prestazioni erogate da un soggetto organizzato in forma di impresa, troveranno applicazione le regole in materia di contratti pubblici, che le società a controllo pubblico sono tenute ad applicare ai sensi dell'art. 16, comma 7, D.Lgs.175/2016.

Il presente regolamento ha, pertanto, lo scopo di disciplinare e rendere trasparenti le procedure di conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo – per specifiche esigenze a cui le Società a controllo pubblico non possono far fronte con personale in servizio – ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, generalmente ascrivibili al novero del contratto d'opera e, in particolare, alle prestazioni d'opera intellettuale, non ricompresi nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016.

## **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento definisce i criteri, i requisiti e le modalità che Azienda Municipale Gas Spa – Retegas Bari, società partecipata dal Comune di Bari (di seguito anche "Società"), adotta per la stipula di contratti d'opera, di cui all'articolo 2222 c.c., e di contratti d'opera intellettuale, di cui all'articolo 2229 c.c., caratterizzati dall'apporto prevalentemente individuale del professionista, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità.

2. Pur non essendo soggetta al rispetto dei presupposti e delle procedure previste dall'articolo 7, commi 6 e seguenti, D.Lgs. 165/2001, la Società si conforma ai principi ivi contenuti, al fine di definire procedure atte a ridurre il rischio corruttivo ed omogeneizzare le proprie procedure di incarico a quelle del Socio Unico Comune di Bari, sulla scorta delle Linee Guida in materia di

conferimento di incarichi professionali non ricompresi nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti del 5.4.2022, prot. n. 0107986/2022.

3. Le disposizioni del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa nel rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica, laddove applicabili.

4. Il presente Regolamento è redatto in recepimento dei principi di cui all'articolo 29 "Acquisizione di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bari – approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 1759 del 9.12.1998 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Municipale n. 975 del 16.12.2019.

5. È fatta salva l'applicazione, per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento, dei principi di cui alle norme in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.).

6. Sono, in ogni caso, da rispettare i principi di cui al Codice Etico e delle norme previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

7. È altresì prescritto il rispetto della normativa in materia di prevenzione di responsabilità da reati di cui al D.Lgs. 231/2001, in attuazione del Modello Organizzativo – Gestionale adottato dalla Società, e della normativa vigente in materia *privacy*.

8. Si applicano, altresì, la procedura aziendale P14 in materia di affidamento di servizi, lavori e forniture, in economia e la procedura telematica di cui al software in uso, laddove compatibili.

## **CAPO II – CONTRATTI D'OPERA E CONTRATTI D'OPERA INTELLETTUALE**

### **Art. 2 – Ambito applicativo**

1. I contratti di cui al presente Capo, disciplinati dagli articoli 2222 e 2229 e ss. c.c., sono conferiti, in conformità alle prescrizioni dettate dalle leggi nazionali e regionali, a:

- persone fisiche esercenti, in forma individuale, attività professionali necessitanti o meno di abilitazione professionale;
- esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi professionali;
- soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica.

2. Gli incarichi individuali disciplinati dal presente Capo sono conferiti *intuitus personae* e sono contraddistinti da un elevato contenuto professionale e da una particolare competenza specialistica del professionista. Essi si sostanziano in:

- a. incarichi di studio, conferiti nell'interesse della Società e che prevedono la consegna di una relazione scritta finale;
- b. incarichi di ricerca, che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della Società;

- c. incarichi di consulenza, consistenti nella resa di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizio su specifiche questioni, da parte di esperti.

### **Art. 3 – Esclusioni**

1. Restano esclusi dal presente Regolamento, in ossequio al dettato dell'articolo 29 Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bari, gli incarichi conferiti per le seguenti motivazioni:

- a. gli incarichi professionali concernenti la rappresentanza in giudizio e il patrocinio legale della Società, di cui all'articolo 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 50/2016, per la cui regolamentazione si rinvia ad apposito Regolamento e i servizi legali che costituiscono appalto di servizi, disciplinati dall'Allegato IX e dagli articoli 140 ss. D.Lgs. 50/2016;
- b. gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e ingegneria, disciplinati dagli articoli 45 e 46 D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida Anac n. 1/2016;
- c. gli appalti e l'affidamento su base continuativa di servizi in *outsourcing* che richiedono un'organizzazione complessa da parte del prestatore, necessari per raggiungere gli scopi della Società, per i quali si seguono le procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici e dal Regolamento Aziendale per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di valore infracomunitario;
- d. gli incarichi di docenza in corsi, convegni e seminari organizzati da Azienda Municipale Gas S.p.A. e gli incarichi di traduzione e pubblicazioni e simili;
- e. gli incarichi di componenti di commissioni di gara o di concorso o di selezione pubblica, per i quali si applicano le disposizioni normative vigenti in materia;
- f. gli incarichi per i componenti dell'organismo di revisione economico-finanziaria.

2. È, in ogni caso, esclusa ogni forma di collaborazione esterna finalizzata all'assunzione di incarico per la direzione di divisione.

3. Non possono essere destinatari degli incarichi di cui al presente Capo i soggetti che abbiano prestato servizio presso l'Azienda Municipale Gas S.p.A. e siano cessati dal servizio per dimissioni al fine di ottenere la pensione anticipata di anzianità.

### **Art. 4 – Presupposti per il conferimento**

1. La Società utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.

2. Le procedure previste dal presente Regolamento sono attivate limitatamente ai casi di acquisizione di servizi con finalità rafforzative e asseverative dell'attività istituzionale della Società, per esigenze cui la stessa non può far fronte con proprio personale in servizio e in presenza dei seguenti presupposti, da osservarsi a pena di illegittimità dell'atto di conferimento dell'incarico:

- a. impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne per svolgere le mansioni richieste al professionista, accertata mediante documentata ricognizione. L'impossibilità di utilizzo del personale interno può essere assoluta – per mancanza di personale idoneo tra quello in servizio – e/o relativa – per insufficienza del personale stesso con conseguenziale impossibilità per quello in servizio di essere distolto dagli attuali compiti senza arrecare pregiudizio alla struttura di appartenenza;

- b. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite ad Azienda Municipale Gas Spa, deve riferirsi a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Società;
  - c. l'incarico deve essere temporaneo, deve essere circoscritto temporalmente secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 6 e deve riguardare materie di particolare delicatezza e rilevanza in cui sia necessario interpellare specialisti altamente qualificati.
3. Negli atti deliberativi, corredati del parere del Collegio Sindacale, che verifica i presupposti di cui al presente articolo, sono sempre specificati i motivi del ricorso ad incarichi professionali, l'assenza di professionalità interne in possesso delle caratteristiche richieste per l'espletamento dell'incarico, la natura e l'oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso della prestazione.

### **Art. 5 – Durata e compenso**

1. La prestazione deve essere di natura temporanea, indifferibile e altamente qualificata e devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso. Non è ammesso il rinnovo.
2. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, eccezionalmente, al solo fine di portare a termine l'incarico e per ritardi non imputabili al professionista, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
3. Il compenso da corrisondersi al professionista è indicato nell'atto di conferimento dell'incarico professionale in modo determinato, certo e chiaro, è comprensivo di ogni singola voce della prestazione e non può formare oggetto di successivi provvedimenti.
4. Il compenso stabilito per le prestazioni professionali è determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, della eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, valutando altresì i valori remunerativi di mercato, le eventuali tariffe professionali di riferimento, ovvero i compensi già corrisposti da Azienda Municipale Gas Spa per prestazioni analoghe. In ogni caso, la Società determina il compenso perseguendo il massimo risparmio di spesa e la maggiore utilità per sé.
5. La liquidazione del compenso è condizionata all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico e avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione.

### **Art. 6 – Modalità di conferimento degli incarichi**

1. La Società individua il professionista esterno mediante procedura comparativa da attivarsi a seguito di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, previa richiesta motivata da parte del Dirigente di Sezione richiedente la prestazione professionale.
2. Nella richiesta il Dirigente di Sezione deve indicare le motivazioni a giustificazione del ricorso a un soggetto esterno al personale della Società, secondo i criteri di cui all'articolo 4.
3. Il conferimento dell'incarico deve essere preceduto da adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito *web* aziendale di un avviso che stabilisca le modalità e fissi il termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione delle candidature e deve essere determinato a seguito di idonee procedure selettive, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e trasparenza. Resta ferma l'applicazione del criterio della rotazione degli incarichi, ai sensi della normativa sulla prevenzione della Corruzione (L. 190/2012).

4. L'avviso di selezione contiene:

- descrizione dell'incarico da assegnare;
- durata dell'incarico;
- requisiti, titoli ed esperienze professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- corrispettivo massimo proposto;
- modalità di espletamento della selezione e criteri di valutazione delle candidature;
- modalità e termini per la presentazione delle candidature.

### **Art. 7 – Valutazione delle candidature e conclusione della procedura comparativa**

1. Allo scadere del termine per la presentazione delle candidature, una Commissione esaminatrice verifica la regolarità delle candidature pervenute e procede alla loro valutazione, utilizzando i criteri indicati nell'avviso ed attribuendo il relativo punteggio, ove previsto nell'avviso.

2. La Commissione esaminatrice è presieduta dal Dirigente della Sezione richiedente la prestazione professionale e dal personale da quest'ultimo individuato o, in alternativa, da membri esterni alla Società ed appartenenti al Comune di Bari.

3. La Commissione, attenendosi ai criteri definiti nell'avviso di selezione, valuta le candidature in modo comparativo e assegna un punteggio finale, avendo riguardo di:

- titoli di studio;
- requisiti professionali ed esperienze lavorative nel settore di attività di riferimento;
- ulteriori elementi indicati nell'avviso di selezione ed allegati dal professionista.

4. Al termine della valutazione delle candidature, la Commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito e la trasmette al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione e l'invito del vincitore alla sottoscrizione del contratto.

5. In caso di rinuncia o di mancata sottoscrizione del contratto entro il termine assegnato, l'incarico verrà conferito al successivo candidato utile.

6. L'esito della selezione e la relativa graduatoria di merito vengono pubblicati sulla Sezione Società Trasparente del sito *web* aziendale.

### **Art. 8 – Formalizzazione dell'incarico**

1. La procedura per la richiesta al Consiglio di Amministrazione dell'incarico avviene nel rispetto delle procedure interne previste per ciascun affidamento di servizi, lavori e forniture, salva la eventuale necessità rilevata direttamente dal Consiglio di Amministrazione, che nella delibera dovrà indicare, a seconda del valore dell'affidamento, l'ufficio che dovrà occuparsi della definizione degli atti e il referente aziendale dell'incarico.



2. L'affidamento dell'incarico avviene, previa verifica della disponibilità del soggetto e previo accertamento dell'insussistenza di potenziali cause di incompatibilità e/o di conflitti di interessi, in forma scritta, anche con l'utilizzo di documenti elettronici, e il documento contrattuale prevede:

- numero di protocollo, commessa e/o centro di costo, l'indicazione completa del progetto finanziato di riferimento e il codice unico di progetto (se applicabile);
- le modalità ed i criteri di svolgimento dell'incarico;
- l'oggetto e la natura dell'incarico professionale;
- la durata della prestazione;
- l'entità e la modalità di corresponsione del compenso e di rimborso di eventuali spese, nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 5;
- la disciplina del recesso dal contratto e di eventuali cause risolutive espresse e clausole penali.

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta l'osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa della Società, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

### **Art. 9 – Conferimento di incarichi senza procedura comparativa**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, il ricorso al conferimento di incarichi professionali in via diretta, senza attivazione di procedura comparativa, è consentito, previa specifica motivazione da rendersi nella delibera di autorizzazione, nelle seguenti ipotesi tassative:

- a. procedura comparativa andata deserta o risultata infruttuosa;
- b. assoluta urgenza dell'incarico, per sopravvenuta imprevedibile necessità dello stesso dovuta ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, tale da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa;
- c. unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, in quanto caratterizzata da un elevato *intuitus personae* e richiedente specifiche abilità, particolari qualifiche professionali e/o l'esperienza specifica dell'incaricato, tali per cui sarebbe inopportuno o infruttuoso il ricorso a procedure pubbliche di selezione.

2. Resta fermo il rispetto dei principi di economicità, congruità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità nella selezione del professionista.

3. Il conferimento di incarichi senza attivazione di procedura comparativa è comunque soggetto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

### **Art. 10 – Pubblicità degli incarichi**

1. In adesione ai principi di trasparenza e di pubblicità degli atti e ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, D.Lgs. 33/2013, introdotto dall'articolo 14, comma 2, D.Lgs. 97/2016 (c.d. FOIA), la Società pubblica sulla sezione Società Trasparente del sito *web* aziendale, le seguenti informazioni relative ai titolari degli incarichi di cui all'articolo 3, a qualsiasi titolo conferiti:

- il tipo di procedura seguita per la selezione del professionista e il numero di partecipanti alla procedura;
- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, indicante le generalità del professionista incaricato, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;

- il *curriculum vitae* in formato europeo, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza;
  - i compensi relativi all'incarico conferito al professionista, con indicazione del relativo periodo di riferimento (es. annuale, dal ... al ..., non determinato) e delle eventuali componenti variabili o legate a valutazione del risultato. Se per l'incarico non è previsto alcun compenso, occorre dare atto della gratuità dello stesso;
2. La Società pubblica le informazioni di cui al comma precedente entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico e ne assicura la visibilità per i 2 anni successivi alla cessazione.
  3. Ai sensi dell'articolo 15-*bis*, comma 2, D.Lgs. 33/2013 la pubblicazione delle summenzionate informazioni è condizione di efficacia per la liquidazione dei relativi compensi.
  4. La Società si impegna a mantenere aggiornato l'elenco dei professionisti incaricati, pubblicato sulla sezione Società Trasparente del sito *web* aziendale e sul portale Fornitori.
  5. Relativamente ai dati oggetto di pubblicazione da parte della Società, all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

### **Art. 11 – Istituzione di elenchi di professionisti**

1. La Società predilige, in via preferenziale, l'istituzione di elenchi di professionisti, articolati in sezioni distinte per settori di competenza, mediante procedura trasparente.
2. La Società pubblica sul sito *web* aziendale un avviso, finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse da parte dei professionisti, al fine di essere inseriti nell'elenco.
3. L'avviso pubblico per la costituzione di elenchi contiene:
  - modalità di costituzione dell'elenco;
  - requisiti necessari per l'inserimento nell'elenco;
  - tempi di aggiornamento;
  - modalità di conferimento degli incarichi agli iscritti;
  - criteri di selezione;
  - modalità di determinazione del compenso;
  - cause di cancellazione dall'elenco;
  - eventuali limiti al numero di incarichi conferibili.
4. La Società assicura l'equa ripartizione degli incarichi, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, indicando negli avvisi le modalità attuative del criterio di rotazione degli incarichi.
5. Gli elenchi dei professionisti sono pubblicati sul sito *web* aziendale e sono liberamente accessibili dagli utenti per la consultazione.



### **CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 12 – Tutela della riservatezza**

1. I dati e le informazioni di cui Azienda Municipale Gas Spa sia venuta a conoscenza, in applicazione delle procedure di cui al presente Regolamento, sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/2018. Vengono, pertanto, riconosciuti all'interessato i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

2. I dati contenuti nei *curricula* forniti dai professionisti e i dati relativi ai contratti di cui al presente Regolamento saranno oggetto di pubblicazione sulla sezione Società Trasparente del sito aziendale, in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 15-*bis* D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

#### **Art. 13 – Trasmissione incarichi al Comune di Bari e alla Corte dei Conti**

1. La Società assicura, ai fini dell'esercizio del controllo da parte del Socio Unico Comune di Bari, l'invio dei flussi informativi previsti dagli articoli 4 e 5, Regolamento dei controlli interni sulle società partecipate, evidenziando le decisioni aventi ad oggetto il conferimento di incarichi professionali esterni.

2. La Società assicura la trasmissione delle determinazioni e/o deliberazioni di affidamento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca eccedenti i 5.000 euro alla Sezione di Controllo della Regione Puglia, secondo le indicazioni operative della delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Puglia n. 46/2022/INPR.

#### **Art. 14 – Norme finali ed entrata in vigore**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente nel settore. Successive modificazioni o integrazioni alla menzionata vigente normativa, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento, che si intenderanno di diritto abrogate.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito aziendale, all'interno della sezione "Atti generali" e si applica alle procedure che saranno avviate dopo tale termine.